



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 16 del 02/02/2012

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 29 dicembre 2011, n. 320

D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e L.R. n. 11/2001 e s.m.i. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica di potenza pari a 96,25 MW da realizzarsi nel comune di Castellaneta (TA) - Proponente: Inergia S. p. a. Sede legale: Via Napoli, n. 137 Ascoli Piceno.

Con istanza depositata il 14.03.2007 ed acquisita al prot. n. 4629 del 19.03.2007 di questo Servizio, la Inergia S. p. a. chiedeva di procedere alla attivazione della procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) ai sensi dell'art. 10 della L.R. 11 del 12.04.2001 della proposta di impianto eolico da realizzarsi nel Comune di Castellaneta (TA);

Il Settore Ecologia, con nota prot. n 7714 del 16.05.2007 scriveva alla società proponente e per conoscenza al Comune di Castellaneta e all'Ass.to regionale allo Sviluppo Economico per richiedere, a seguito della verifica documentale effettuata, integrazioni relativamente agli elaborati trasmessi, nonché la trasmissione della documentazione anche all'Amministrazione Comunale per gli adempimenti di competenza. Il Comune di Castellaneta veniva altresì invitato a far pervenire l'attestazione di avvenuta affissione, all'Albo pretorio comunale, del progetto nonché a rendere il parere di cui all'art. 16, comma 5 della L.R. n. 11/2001 e s.m.i.;

La Società proponente, con nota del 06.07.2007 acquisita al prot. n. 11830 del 20.07.2007, riscontrava con nota acquisita al prot. n 7714 del 16 maggio 2007, trasmettendo le integrazioni documentali richieste;

La Società proponente, con nota acquisita al prot. n. 13479 del 05.09.2007, avente ad oggetto " Parere ex art. 16 L.R. 11/2001 Società Green Engineering & Consulting s.r.l. - Prot. n. 8516 e 8517 del 19.04.2007 del Comune di Castellaneta - Osservazioni" indirizzata alla Regione Puglia, Ass.to regionale all'Ambiente, Settore Ecologia, all'Ass. to regionale allo Sviluppo Economico, Settore Industria ed Energia, al Comune di Castellaneta presentava osservazioni e chiedeva alla Regione Puglia di sottoporre i progetti della Green Engineering & Consulting s.r.l. e della stessa Inergia, nell'ambito della procedura di Valutazione Integrata, alla medesima scadenza temporale, nonché sollecito all'Amministrazione Comunale per gli adempimenti di cui all'art. 16 della L. R. 11/2001;

Il Settore Ecologia, con nota prot. n 13980 dell' 11.09.2007 scriveva al Comune di Castellaneta e p. c. all'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico, alla Provincia di Taranto e alle società Green Engineering & Consulting Srl, Costruz. General. De Biasi S.r.l., De Biasi Giuseppe S.r.l., Energia in Natura Srl, Inergia Spa per chiedere chiarimenti in merito alle proposte di parchi eolici da realizzarsi nel Comune di Castellaneta (TA) ed di ottemperare agli adempimenti richiesti dalla L.R. n. 11/2001 nell'ambito della procedura di VIA;

Il comune di Castellaneta, con nota n. 20797/2007 acquisita da questo Servizio al prot. n. 16449 del

18.10.2007 riscontrava nota di cui al punto precedente, enucleando le proposte e/o manifestazioni di interesse per la realizzazione di impianti eolici pervenute presso il Comune alla data del 26.11.2007 e lo stato delle relative procedure amministrative. Nella stessa comunicazione si esplicitavano i criteri di indirizzo adottati dall'Ente nell'accoglimento delle proposte di impianti eolici, in adempimento della Delibera Commissariale n. 78 del 27.11.2006;

La Società proponente, con nota acquisita al prot. n. 18453 del 11.12.2007, riscontrava la comunicazione di cui al punto precedente, chiedendo all'Ass.to all'Ambiente ed Ecologia regionale di determinare la giusta collocazione temporale delle proposte di impianti eolici da realizzarsi nel Comune di Castellaneta;

Il Settore Ecologia, con nota prot. n. 11843 del 28.08.2008 inviata all'Uff. Energia, Servizio Industria-Industria Energetica, chiedeva di poter ricevere dati relativi alle istanze di autorizzazione unica, ai sensi del D.Lgs. 387/2003 e della DGR 35/2007, presentate dalle società che avevano inoltrato istanza di compatibilità ambientale entro la scadenza temporale definita a tutto il 30/11/2006. Il Servizio Industria-Industria Energetica con nota prot. n. 12232 del 04/09/2008, riscontrava inoltrando i dati richiesti, con allegata comunicazione del Comune di Castellaneta, inerente all'oggetto.

La Società proponente con nota acquisita al prot. n. 8233 del 25.08.2011, inviata a Regione Puglia, Ass. to regionale all'Ambiente, Settore Ecologia sollecitava la conclusione del procedimento di VIA;

il Servizio Ecologia con nota prot. n. 8729 del 15.09.11 inviata a Comune di Castellaneta e p. c. alla Società proponente e al Servizio Industria, richiedeva documentazione attestante la pubblicazione dell'avviso all'albo pretorio comunale per l'impianto di produzione di energia da fonte eolica in parola, con indicazione di eventuali osservazioni pervenute. Il Comune di Castellaneta, con nota prot. n. 24264 del 5.10.2011 acquisita da questo Servizio con nota prot. n. 9589 del 18.10.11, riscontrava nota n. 8729/11, inviando le pubblicazioni richieste, effettuate allora senza opposizioni né osservazioni.

Medio tempore la Corte Costituzionale con Sentenza n. 344/2010 depositata in cancelleria il 26 novembre 2010 e pubblicata in G.U. I Serie speciale n. 48 del 1 dicembre 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 c. 16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama gli artt. 10 e 14 cc. 2 e 7 del RR 16/2006 nonché dell'art. 3 c.16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama tutte le restanti disposizioni del Regolamento 16/2006.

Pertanto atteso l'esito dello scrutinio di costituzionalità, l'istruttoria nel seguito illustrata è basata sull'applicazione dei criteri di verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale, di cui all'Allegato V alla Parte II del DLgs 152/2006 e all'art. 17 della LR 11/2001, come previsto all'art. 20 del DLgs 152/2006 e all'art. 16 della LR 11/2001, sui contenuti della DGR 131/2004 nonché sulle linee Guida per l'inserimento paesaggistico degli impianti eolici di accompagnamento al DPCM del 12 dicembre 2005. Questi riferimenti richiamano la necessità di un'indagine di contesto ambientale a largo raggio, coinvolgendo aspetti ambientali di area vasta e non solo puntuali, indagando lo stato dei luoghi come consistente alla data di stesura dell'istruttoria, anche alla luce delle trasformazioni conseguenti alla presenza di altri impianti di produzione di energia per sfruttamento di fonti rinnovabili e con riferimento ai potenziali impatti cumulativi connessi.

Vi è da aggiungere che, nonostante l'istanza del proponente fosse di Valutazione di Impatto ambientale, l'Ufficio, anche per effetto di una precedente istanza attivata dal medesimo proponente nello stesso luogo, con impianto di pari tipologia, poi successivamente annullata con nota prot. n. 18142 del 4 dicembre 2007, ha dato seguito con procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA.

Tuttavia la società proponente non ha mai segnalato detta circostanza, anzi sembra aver avvallato (es. comunicazioni successive della corrispondenza intercorsa, riportanti in oggetto "Verifica di assoggettabilità a VIA" e "Parere ex art.16 LR 11/2001") l'iter che si era nel frattempo attivato (verifica in luogo della VIA). La presente istruttoria pertanto ha proseguito ad operare nell'ambito della verifica di assoggettabilità, fatto salvo il diritto del proponente di richiedere di dar seguito alla VIA, conseguentemente all'esito di assoggettamento a VIA della presente determinazione; si segnala che comunque la valutazione degli effetti ambientali dell'opera, operata in questa sede, ha preso

compiutamente in esame tutti i contenuti dello studio ambientale e degli allegati prodotti, nonché le successive integrazioni, valutandone gli impatti nel contesto di progetto prescelto, con lo stesso metodo che avrebbe operato in seno alla VIA.

Espletate, quindi, le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si rileva che l'intervento proposto presenta le seguenti caratteristiche:

==> Località: L'area interessata dal progetto in esame ricade nel territorio comunale di Castellaneta (TA)

==> Numero di aerogeneratori (di seguito AG): 35

==> Potenza unitaria: 2.75 MW (da "SIA -3", p. 43)

==> Diametro rotore: 50 m (ibid., p.55)

==> Altezza torre (al mozzo): 100 m (ibid., p.53)

==> Sviluppo verticale complessivo: 150 m

==> Coordinate: Sistema di riferimento Gauss-Boaga, 2° fuso EST, datum Roma 40

L'Aerogeneratore produrrà energia alla tensione di 1000 V, nella stessa navicella sarà installato un trasformatore 1/20 kV, pertanto a questa tensione tramite una linea in cavo l'energia prodotta sarà convogliata alla base della torre. Sempre a questa tensione (20kV) e sempre tramite linee in cavo interrato l'energia prodotta sarà trasportata sino alla sottostazione di connessione e consegna. Qui ci sarà una ulteriore trasformazione con innalzamento della tensione a 150 kV e successivamente a 380 kV e l'allaccio alla rete di trasmissione nazionale. Atteso che le modalità di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale saranno definite dal GSE e da TERNA in risposta alla richiesta di connessione. La sottostazione sarà realizzata in corrispondenza di una linea elettrica aerea AT a 380 kV esistente (da tav. R1, "Relazione generale"p.13).

La verifica di assoggettabilità pone pertanto in relazione le caratteristiche del progetto con le informazioni sulla sensibilità ambientale dell'area di inserimento, al fine di determinare la possibilità che l'intervento proposto comporti impatti negativi e significativi. Per quanto riguarda la proposta progettuale oggetto della presente istruttoria si rileva che:

1) il progetto, che prevede l'installazione di 35 aerogeneratori (di seguito AG) con uno sviluppo verticale complessivo di 150 m (considerando l'altezza al mozzo di 100 m) e un diametro del rotore di 50 m, si colloca in posizione baricentrica rispetto ad aree connotate da diffusa naturalità (SIC e ZPS "Murgia Alta" IT9120007, Parco Naturale Regionale "Terra delle Gravine", SIC "Murgia di Sud- est" IT9130005, IBA 139 "Gravine", SIC ZPS "Area delle Gravine" IT9130007) rispetto alle quali la presente proposta progettuale, in ragione della presenza di una significativa moltitudine di ulteriori aerogeneratori, in parte già autorizzati ed in parte in avanzato stato procedimentale, potrebbe costituire una barriera, "chiudendo" gli spazi residuali lasciati liberi dai layout già assentiti. Il parco si inserisce, infatti, in una fascia di transizione che collega idealmente l'area delle murge a nord con l'area delle gravine al centro-sud, con evidenti ricadute negative anche sotto il profilo della connettività ecologica. Si ritiene necessaria una valutazione sugli inevitabili impatti cumulativi (sul paesaggio, sugli ecosistemi, sui sistemi umani), considerando la complessiva capacità di carico del sistema.

2) L'impianto potrebbe avere un impatto visivo significativo e negativo su una serie di punti sensibili: i centri abitati dei comuni limitrofi Castellaneta e Laterza (con la dominante ambientale rappresentata dalla Gravina). L'analisi dell'impatto visivo operata dal proponente si è avvalsa di una serie fotomontaggi (in numero di 15) ottenuti inserendo nelle immagini fotografiche, rappresentative dello stato dei luoghi ante operam, le sagome degli aerogeneratori. I punti di osservazione selezionati sono relativi alla stretta area del parco eolico trascurando una scala di rappresentazione media e vasta in grado di restituire la relazione tra il parco e gli elementi paesaggistici e naturali più significativi presenti sul territorio. Dai fotoinserti posti in prossimità dell'area SIC "Murgia di Sud- est" IT9130005 non si escludono impatti

visivi rilevanti sul paesaggio. Inoltre si evidenzia come la portata dell'impatto derivante dalla proposta progettuale in oggetto vada riferita e pesata rispetto ad elementi paesaggistici limitrofi, quali la viabilità storica rappresentata dai due tratturi Alle Murge e Martinese e le diverse masserie, alcune delle quali di pregio e segnalate dalla carta dei Beni Culturali (disponibile sul SITPuglia) come Mass. delle Monache, Mass. Signorella Piccola, Mass. La Prechicca, Mass. La Petrizza, Mass. Fronte Varola, Mass. Cassano, Mass. Catalano (segnalazione architettonica del Putt/P), Mass. Renella, Mass. Del Vecchio Vecchia.

3) Le osservazioni operate dal proponente sui potenziali impatti sulla fauna, ed in particolare sulla avifauna, meriterebbero ulteriori approfondimenti, con specifiche e dettagliate indagini in sito, per la stretta relazione territoriale tra il parco eolico e le aree ad elevata naturalità che lo circoscrivono, come il SIC e ZPS "Murgia Alta" IT9120007, il Parco Naturale Regionale "Terra delle Gravine", il SIC "Murgia di Sud-est" IT9130005, l'IBA 139 "Gravine", il SIC-ZPS "Area delle Gravine" IT9130007 e popolate da specie protette quali il falco Grillaio.

Inoltre meriterebbero ulteriori approfondimenti le interferenze del parco eolico con le aree occupate da oliveti. Dette interferenze vanno indagate non solo rispetto all'ingombro degli aerogeneratori, bensì anche rispetto alle piazzole e alla viabilità annessa. Lo stesso proponente sostiene che l'opera "inciderà probabilmente" su aree occupate da uliveti "su cui si effettuerà l'espianto con il successivo reimpianto degli alberi di ulivo interessati dalla realizzazione degli aerogeneratori" (da SIA-1, "Studio di impatto ambientale - Parco eolico Castellaneta", p. 125) ma gli elaborati non forniscono alcuna indicazione circa il numero di esemplari che dovrà essere espantato, né circa il loro eventuale carattere di monumentalità (ai sensi della l.r. 14/2007).

4) Non è possibile escludere impatti significativi e negativi su suolo e sottosuolo per una criticità diffusa legata alla interferenza del parco eolico con l'idrografia superficiale (ripe fluviali e reticolo idrografico), così come emerge da una ricognizione operata dallo scrivente ufficio sulla carta Geomorfologica del PUTT/p. Un'analisi puntuale dell'impianto ha evidenziato l'ubicazione critica di alcuni AG (nn. 24, 25, 26) posti in prossimità di corsi d'acqua pubblici quali il Canale Lummo, come si evince dalla tav. 03- "Posizione aerogeneratori - vincoli". Si segnala che sarebbe stato significativo rappresentare, nell'elaborato citato, il parco nella sua totalità con le relative opere annesse.

5) Nella documentazione prodotta dal proponente non è data evidenza che gli elaborati siano a firma di un tecnico abilitato, ovvero iscritto all'albo dei tecnici competenti nel campo dell'acustica ambientale, ai sensi dell'art. 2, comma 6 e 7 della legge n. 447 del 1995. Inoltre si segnala assenza di una adeguata indagine fonometrica ante - operam e la verifica del criterio differenziale. Il numero di luoghi vulnerabili individuati dal proponente non ha opportunamente contemplato una serie di elementi, riscontrati dallo scrivente ufficio, a distanze pari o inferiori ai 300 m nell'intorno di alcuni AG: 01- 02 -10 -11 -14 - 20 - 21- 22 - 23 - 32 - 33 -34 -35;

6) In merito al rischio di incidenti, si rileva la presenza (come confermata da analisi in ambiente GIS con supporti cartografici aggiornati) di fabbricati entro il raggio stimato di gittata massima di circa 250 m per gli AG: 01- 02 -10 -11 -14 - 20 - 21- 22 - 23 - 32 - 33 -34 -35. In riferimento al rischio di ribaltamento, la cui valutazione non è effettuata negli studi proposti, si ritiene opportuno segnalare l'interferenza del progetto con potenziali punti bersaglio, rispetto ai quali si rileva critica la posizione degli AG 14, 32, 33, 34 che si trovano, da alcuni di essi, a distanze pari o inferiori a 150. Si segnala inoltre critica la posizione degli AG 27 (a circa 10 m) e 28 (a circa 150 m) rispetto alle linee aeree ad Alta Tensione e dai relativi tralicci presenti sul territorio.

7) Per quel che attiene le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, considerata la posizione dell'area di installazione del parco oggetto di valutazione ed in particolare di alcune torri nei pressi del limite amministrativo del comune di Laterza, sarebbe stato necessario tener conto anche delle previsioni urbanistiche ed insediative del territorio di detto comune, ai fini di una compiuta disamina di compatibilità ambientale rispetto alle diverse destinazioni d'uso.

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate

e trascritte, e che rivengono da una verifica di compatibilità ambientale dell'intervento di chi trattasi, sotto i seguenti profili di analisi del contesto ambientale: stato dell'arte delle componenti, potenziali effetti sinergici dell'impatto con altre opere e interferenze con altre dominanti ambientali, impatto visivo e paesaggistico, conformità con il quadro programmatico e di pianificazione, pubblica sicurezza, geomorfologia, idrogeologia e sistema di naturalità e biodiversità;

dalla valutazione delle modalità di rappresentazione del contesto e degli impatti fornite dal proponente, dei contenuti degli studi specialistici prodotti e della completezza degli elaborati forniti;

si ritiene che il progetto per la realizzazione di un parco eolico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica nel Comune di Castellaneta, presentato da Inergia S.p.a. possa comportare degli impatti negativi e significativi e si dispone l'assoggettamento del progetto in esame alla procedura di valutazione d'impatto ambientale, ai sensi dell'art. 20, comma 6 del DLgs 152/2006.

Laddove a seguito della presente Determinazione il proponente presenti istanza di Valutazione d'Impatto Ambientale per il progetto in esame, la valutazione degli impatti potenzialmente negativi e significativi sin qui esposti dovrà ricomprendere anche i possibili effetti cumulativi con altri progetti per i quali sia stato già adottato parere ambientale favorevole in aree limitrofe; l'Autorità Competente per la Valutazione Impatto Ambientale nelle valutazioni di competenza dovrà considerare altresì i potenziali effetti cumulativi anche in relazione al altre istanze in corso di istruttoria.

Il presente parere si riferisce unicamente all'assoggettamento del progetto proposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale e, pertanto, non sostituisce tutti gli altri pareri ed autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia ai fini della legittima realizzazione del progetto medesimo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e s.m. ed i.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

VISTO IL DLgs 152/2006 e s.m. ed i.;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

VISTA e CONSIDERATA la sopra riportata istruttoria effettuata dal competente Ufficio del Servizio Ecologia;

RICHIAMATI l'art. 20 del DLgs 152/2006 e smi e gli artt. 16, 17 e 21 della L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i;

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

di assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 20, comma 6 del DLgs 152/2006 e della L.R. 11/2001 e s.m.i., per tutte le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, il progetto di impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Castellaneta, presentato da Inergia S.p.a. Sede legale: Via Napoli, n. 137 Ascoli Piceno.

- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale, al Servizio Energia Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo della Regione Puglia, alla Provincia di Taranto, al Comune di Castellaneta.

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal DLgs. 196,03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e s.m.i., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze dello stesso.

Il funzionario istruttore
Ing. Francesco Corvace

Il Dirigente dell'Ufficio Programmazione,
Politiche Energetiche V.I.A./V.A.S.
Ing. Caterina Dibitonto

Il Dirigente del Servizio Ecologia
Ing. Antonello Antonicelli
